Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 12 dicembre 1955 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1955, n. 1159.

Autorizzazione a permutare, con il comune di Fano, la caserma « Montevecchio » con due fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione al comune di Fano del complesso immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, denominato caserma « Montevecchio », sito in quella città, del valore venale di lire 32.400.000, in permuta con due fabbricati da costruire a cura e spese del Comune, in conformità al progetto ed annessi capitolato di appalto e computo metrico estimativo in data 19 maggio 1952, redatto, per un importo di lire 32.400.000, dall'Ufficio tecnico del Comune medesimo.

Per la permuta sarà stipulata apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 26 novembre 1955, n. **1160.**

Vendita a trattativa privata al Consorzio agrario provinciale di Perugia di parte dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex panificio militare », sito in Foligno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, al Consorzio agrario provinciale di Perugia, per il prezzo di lire 18.400.000 la parte del complesso immobiliare ex panificio militare di Foligno costituita dai silos con i residui macchinari in essi esistenti, e dai ruderi dell'attiguo fabbricato ex officina, il tutto insistente su un'area estesa metri quadrati 1270 comprensiva delle circostanti zone di rispetto scoperte.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 26 novembre 1955, n. **1161.**

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 26 novembre 1955, n. **1162.**

Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente:

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

« Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella *A* allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purchè i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° *C* e un distillato a 300° *C* di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 30 novembre 1955, n. **1163.**

Concessione di una pensione straordinaria alla signora Francesca Romani vedova dell'onorevole Alcide De Gasperi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla signora Francesca Romani, vedova dell'onorevole Alcide De Gasperi, è assegnata, a decorrere dal 1° settembre 1954 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria, pari alla metà del trattamento spettante ai membri del Parlamento residenti in Roma.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'articolo precedente si provvederà con le disponibilità del capitolo n. 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e dei capitoli corrispondenti negli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 1955, n. **1164.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pignataro Maggiore (Caserta).

N. 1164. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pignataro Maggiore (Caserta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 1° *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 1955, n. **1165.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montecatini Terme (Pistoia).

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montecatini Terme (Pistoia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 1° *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 5. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 1955, n. **1166.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Schio (Vicenza).

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Schio (Vicenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 1° *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1955, n. **1167.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Augusto » di Roma.

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Augusto » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 1° *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1955, n. **1168.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. Augusto Dilena », istituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia.

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Dott. Augusto Dilena », istituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto; inoltre con la rendita derivante dalla donazione di L. 1.500.000 disposta dalla « Montevecchio Società italiana del piombo e dello zinco » con sede in Milano, in favore della Cassa di risparmio di Gorizia, viene istituito un premio di studio biennale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 ottobre 1955, n. **1169.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa denominata « Collegio Santa Maria Mazzarello delle salesiane di don Bosco », con sede in Mornese (Alessandria).

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa denominata « Collegio Santa Maria Mazzarello delle salesiane di don Bosco », con sede in Mornese (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 ottobre 1955, n. **1170.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in frazione Angeli del comune di Rosora (Ancona).

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iesi in data 9 aprile 1955, integrato con postilla senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in frazione Angeli del comune di Rosora (Ancona) ed inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1171**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Giuseppe, in Castellana Grotte (Bari).

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Giuseppe, in Castellana Grotte (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 50. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1172**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di Santa Teresa del Bambino Gesù dei Padri Carmelitani Scalzi, con sede in Legnano (Milano).

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di Santa Teresa del Bambino Gesù dei Padri Carmelitani Scalzi, con sede in Legnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1173**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gerlando, in Lampedusa (Agrigento).

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gerlando, in Lampedusa (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 54. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1955.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Esposizione triennale di Milano, per la XI Esposizione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano);

Ritenuto che l'Ente autonomo ha iniziato l'organizzazione della XI Esposizione, e che occorre pertanto provvedere, ai sensi dell'art. 4 della citata legge, alla ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per la gestione relativa a detta esposizione;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), è così costituito per la gestione dell'Ente relativa all'organizzazione della undecima esposizione:

Revisori effettivi:

Occhionero dott. Matteo, designato dal Ministero del tesoro;

Pancrazi dott. Gino, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Paris rag. Giuseppe, designato dal comune di Milano.

Revisori supplenti:

Gagliardi dott. Settimio, designato dal Ministero del tesoro;

Caldirola rag. G. Battista, designato dal comune di Milano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1955

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1955
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 302. — TEMPESTA

(6337)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1955.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei Tribunali militari territoriali;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1953, registro n. 24 Interno, foglio n. 254, col quale vennero designati, per il biennio 1953-1955, ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo;

Ritenuta la necessità di provvedere, per il biennio 1955-1957, a quanto previsto dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570, i sottonotati ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono designati, per un biennio, quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

GIUDICI DESIGNATI.

Tribunale militare territoriale di Verona:

Magg. Levante Tommaso, comandante gruppo Verona;

Magg. Leonelli Giovanni, comandante gruppo Gorizia;

Cap. Barile Giuseppe, 15° reparto mobile polizia Peschiera;

Cap. Domenicucci Domenico, comandante compartimento polizia stradale Bolzano;

Cap. Unich Matteo, comandante sezione polizia stradale Bolzano.

Tribunale militare territoriale di Padova:

T col. Santagata Pasquale, comandante compartimento polizia stradale Padova;

Magg. De Sanctis Vincenzo, comandante int. raggruppamento Venezia;

Magg. Del Donno Gaetano, comandante nucleo polizia ferroviaria Venezia;

Cap. De Felice Remo, capo zona R.T. Padova:

Cap. Sarubbi Francesco, direttore autocentro polizia Padova.

Tribunale militare territoriale di Milano:

T. col. Caporali Italo, comandante compartimento polizia stradale Milano;

T. col. Gajeri Mario, comandante 3° reparto celere Milano;

Magg. Ciriaci Aldo, addetto al raggruppamento Milano;

Cap. Mannacio Celestino, direttore autocentro polizia Milano;

Cap. Catardi Oscar, comandante int. 1° gruppo Milano.

Tribunale militare territoriale di Torino:

T col. Bendiscioli Giuseppe, vice ispettore I zona Torino;

Magg. Lombardi Gino, comandante 14° reparto mobile polizia Alessandria;

Magg. Giarolli Giulio, direttore autocentro polizia Torino;

Cap. Pagano Sante, comandante 2° gruppo Torino;

Cap. Romano Antonio, 1° reparto mobile polizia Torino.

Tribunale militare territoriale di Bologna:

T. col. Zambonini Remo, comandante compartimento polizia stradale Bologna;

Magg. Bronzini Gaetano, comandante 6° reparto mobile polizia Bologna;

Magg. Marchetti Giuseppe, comandante 2° gruppo Bologna;

Cap. Righini Corradino, vice comandante 6° reparto mobile polizia Bologna;

Cap. Bardi Luciano, raggruppamento Bologna.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

T col. Jodice Alfonso, comandante raggruppamento Genova;

Magg. Brighenti Alessandro, comandante gruppo La Spezia;

Magg. Attanasio Valentino, comandante 1° gruppo Genova;

Cap. Cheli Maurizio, capo ufficio amministrazione raggruppamento Genova;

Cap. Autera Luigi, aiutante maggiore in 1ª raggruppamento Genova.

Tribunale militare territoriale di Firenze:

T col. Barbara Giuseppe, comandante raggruppamento Firenze;

Magg. Milano Carlo, vice comandante raggruppamento Firenze;

Magg. Carlesimo Elio, comandante 2° gruppo Firenze;

Cap. Ciardi Aldo, addetto raggruppamento Firenze;

Cap. Del Vecchio Antonio, addetto raggruppamento Firenze.

Tribunale militare territoriale di Roma:

Col. Mezza Edoardo, addetto Ispettorato corpo Roma;

T. col. Sali Attilio, ufficiale addetto alla Divisione G.C.F Roma;

Magg. Rosania Umberto, comandante 1° gruppo Roma;

Cap. Mori Giuseppe, ufficiale addetto alla Divisione F.A.P.;

Cap. Inghirami Lorenzo, ufficiale addetto Ispettorato corpo Roma.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

T. col. Cimmino Luigi, vice ispettore 9ª zona Napoli;

Magg. Ferrara Gaetano, comandante 9° reparto mobile polizia Napoli;

Magg. Pastorini Elio, comandante 2° gruppo Napoli;

Cap. Antonucci Giuseppe, ufficiale addetto raggruppamento Napoli;

Cap. Coscia Corrado, addetto raggruppamento Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:

T. col. Montalto Rosario, comandante 11° reparto mobile polizia Bari;

Magg. Adinolfi Mario, comandante gruppo Bari;

Magg. Musolino Giuseppe, comandante compartimento polizia stradale Bari;

Cap. Luciani Lucio, vice comandante 11° reparto mobile polizia Bari;

Cap. Valletta Angelo, comandante nucleo polizia ferroviaria Bari.

Tribunale militare territoriale di Taranto:

Magg. De Girolamo Raffaele, comandante gruppo Taranto;

Cap. Grossi Claudio, comandante nucleo territoriale Taranto;

Cap. Zampaglione Angelo, ufficiale addetto gruppo Bari.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

T col. Guerra Ignazio, comandante raggruppamento Palermo;

Magg. Santini Filippo, ufficiale addetto Ispettorato Palermo;

Magg. Ferrera Gaspare, comandante 2° gruppo Palermo;

Cap. Bartolotta Francesco, aiutante maggiore in 1ª raggruppamento Palermo;

Cap. Zito Francesco, ufficiale addetto raggruppamento Palermo.

Sezione autonoma del Tribunale militare di Roma, con sede in Cagliari:

T col. Usai Angelo, comandante compartimento polizia stradale Cagliari;

Magg. Grossi Vittorio E., ufficiale addetto alla Divisione F.A.P. Roma;

Cap. Sedda Giuseppe, comandante nucleo Sassari;

Cap. Pani Tullio, ufficiale addetto gruppo Cagliari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1955

Il Ministro: Tambroni

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1955
Registro n. 24 Interno, foglio n. 261

(6328)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1955.

Determinazione delle retribuzioni medie da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Firenze e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Preso atto dell'accordo intervenuto in data 16 ottobre 1953 fra le organizzazioni sindacali interessate in ordine alla tabella allegata al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione INA-Casa, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Firenze, sono determinate nella misura di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Per il personale dipendente dagli alberghi Meublés di Firenze e dagli alberghi della Provincia si applicano le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, ridotte del 10 %.

Art. 3.

Per il personale dipendente dagli alberghi a carattere stagionale, limitatamente ai mesi di luglio ed agosto, si applicano le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, maggiorate del 5 %.

Art. 4.

Per il personale dipendente dalle piccole aziende a paga fissa si applica la paga fissa stabilita dal vigente contratto integrativo provinciale, maggiorata della quota di vitto ed alloggio convenzionale.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 16 ottobre 1953.

Roma, addì 30 novembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Firenze.

CATEGORIE DI PERSONALE	Categorie di alberghi			
	Categoria lusso	1ª Categoria	2ª Categoria e Pensioni di 1ª	3ª e 4ª Categoria e altre Pensioni
Personale di 1ª categoria	65.000	60.000	55.000	—
Personale di 2ª categoria	51.000	49.000	45.000	43.000
Personale di 3ª categoria	41.000	38.000	36.000	34.000
Apprendisti	23.000	21.000	20.000	19.000

Nota La presente tabella si riferisce alle retribuzioni medie dei dodici mesi dell'anno.

Per quanto riguarda la gratifica natalizia o 13ª mensilità, i rispettivi contributi saranno versati:

a) all'I.N.P.S., sull'effettivo ammontare della gratifica, dopo la corresponsione della medesima;

b) all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.A.M. sulla base dell'8 % della retribuzione media mensile per ciascuno dei dodici mesi dell'anno, risultante per le singole categorie di alberghi e pensioni.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(6294)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1955.

Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa-merci di Bari per l'anno 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Bari;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Bari è composta, per l'anno 1955, come appresso indicato:

Membri effettivi:

1) Dentamaro comm. Gaetano fu Nicola;
2) Mazzilli dott. Beniamino;
3) Tridente prof. Nicola;
4) Romito dott. Giuseppe;
5) Angeloro dott. Giuseppe;
6) Catalano dott. Nino;
7) Caizzi rag. Mario.

Membri supplenti:

1) Mancini Francesco fu Antonio:
2) Crudo dott. Antonio;
3) Lippolis Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1955

Il Ministro: CORTESE

(6339)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi d'impresa che figureranno nella « VIII Fiera campionaria della Sardegna » in Cagliari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Fiera campionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari dal 4 al 19 marzo 1956, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 28 novembre 1955

Il Ministro: CORTESE

(6313)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « clinica delle malattie nervose e mentali » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena è vacante la cattedra di « clinica delle malattie nervose e mentali », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6349)

Vacanza della cattedra di « diritto ecclesiastico » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Parma è vacante la cattedra di « diritto ecclesiastico », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6350)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Senigallia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 novembre 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo, e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 1900, sita nella spiaggia di Senigallia, riportata in catasto alla sezione *B*, foglio VII, particella n. 55, del comune di Senigallia.

(6320)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Rossi Stanislao di Antonio, già esercente in Vicenza, via San Francesco, 53.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 145-VI.

(6322)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zona di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Chignolo d'Isola, Madone e Marne (Bergamo), dell'estensione di ettari 680 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 maggio 1954, viene revocata.

(6329)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

(*Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna*)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1955 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 90), è stata determinata in L. 1.601.830 (lire unmilioneseicentounomilaottocentotrenta) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Sassari (Agro) (provincia di Sassari) della superficie di ettari 60.20.88, espropriati nei confronti della ditta CARTA CAPRINO Laura fu Giuseppe maritata SEGNI, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 30 luglio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1955 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 96), è stata determinata in L. 12.708.840 (lire dodicimilionisettecentottomilaottocentoquaranta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Usini (provincia di Sassari) della superficie di ettari 347.72.61, espropriati nei confronti della ditta DIAZ Peppino fu Giovanni Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 723, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 7 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L 12.705.000 (lire dodicimilionisettecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede in Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1955 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 97), è stata determinata in L. 35.010.720 (lire trentacinquemilionidiecimilasettecentoventi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Villanova Monteleone (provincia di Sassari) della superficie di ettari 1743.08.07, espropriati nei confronti della ditta DIAZ Peppino fu Giovanni Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 721, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 7 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 35.010.000 (lire trentacinquemilionidiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1955 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 91), è stata determinata in L. 2.150.400 (lire duemilionicentocinquantamilaquattrocento) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Sassari (Agro) (provincia di Sassari) della superficie di ettari 49.19.26, espropriati nei confronti della ditta SEGNI Antonio fu Celestino e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 del 7 ottobre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 12 novembre 1955 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 179), è stata determinata in L. 2.189.538 (lire duemilionicentottantanovemilacinquecentotrentotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nuoro (provincia di Nuoro) della superficie di ettari 86.32.42, espropriati nei confronti della ditta TICCA Giovanni Maria di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1635, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.185.000 (lire duemilionicentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1955 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 98), è stata determinata in L. 51.975 (lire cinquantunmilanovecentosettantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Tempio (provincia di Sassari) della superficie di ettari 5.40.08, espropriati nei confronti della ditta VINCENTELLI Nicola fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1640, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 50.000 (lire cinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, e 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6341)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 282

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,79
1 dollaro Can.	625,25
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr Dan.	91,005
1 Kr. Norv.	87,94
1 Kr. Sv.	121,222
1 Fol.	165,642
1 Fr. bel.	12,588
100 Fr. Fr.	178,975
1 Fr. Sv. acc.	143,61
1 Lst.	1759 —
1 Marco ger.	149,825

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. Red. 3,50 %	3080	175 —	Pallotta *Fernando* e Mario fu Ottavio, minori sotto la patria potestà della madre Pierluigi Luisa fu Tancredi, dom. a Roma.	Pallotta *Fernanda* e Mario fu Ottavio, ecc. come contro.
Id.	3081	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3082	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3083	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3084	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	62993	3.500 —	Nigro *Francesco* fu Alessandro, dom. a San Fili (Cosenza).	Nigro *Angelo* fu Alessandro, dom. a San Fili (Cosenza).
Id.	79098	5.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	215431	255 —	Cittadini Giulio Cesare fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Saraceno *Dora* fu Mauro, vedova di Cittadini Angelo, dom. a Napoli.	Cittadini Giulio Cesare fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Sara ceno *Ida Lucia Nicoletta Dora*, ecc., come contro.
Id.	242301	1.315 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	215432	255 —	Come sopra, con usufrutto a Saraceno *Dora* fu Mauro, vedova di Cittadini Angelo, dom. a Napoli.	Come sopra, con usufrutto a Saraceno *Ida Lucia Nicoletta Dora* fu Mauro, vedova di Cittadini Angelo, dom. a Napoli
Id.	242302	1.315 —	Come sopra, con usufrutto come sopra	Come sopra, con usufrutto come sopra
P. Ric. Red. 3,50 %	2247	3.500 —	Giorgi *Gherardo di* Giorgio, dom. in Genazzano (Roma). Vincolato per cauzione.	Giorgi *Leopoldo Gherardo fu* Giorgio, dom. in Genazzano (Roma). Vincolato per cauzione.
Id.	2248	14.000 —	Come sopra.	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	244122	11.000 —	Giorgi *Gherardo-Leopoldo* fu Giorgio, ecc. come sopra.	Come sopra
Id.	244123	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	517499	2.257,50	Lemmo *Gilda*-Elena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Zaccaro Maria fu Francesco, vedova Lemmo.	Lemmo *Hilda*-Elena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Zaccaro Maria fu Francesco, vedova Lemmo.
Id.	517500	752,50	Come sopra, con usufrutto a favore di Zaccaro Maria fu Francesco, vedova Lemmo.	Come sopra, con usufrutto a favore di Zaccaro Maria fu Francesco, vedova Lemmo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 novembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(6036)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1216 — Data: 24 marzo 1955 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Possenti Carlo fu Guido — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data: 8 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Cosentino Provvidenza fu Beniamino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 — Data: 15 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina – Intestazione: Liceo scientifico «Seguenza» di Messina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 188 — Data: 4 aprile 1955 – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia – Intestazione: Nasuti Francesco Paolo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data: 13 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Russo Giovanna fu Matteo – Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1114 — Data: 9 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari – Intestazione: Cariello Pasquale di Emanuele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1133 — Data: 6 aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino – Intestazione: Boglione Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 5475.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26438 — Data: 2 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Pollio Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2069 — Data: 9 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Antei Giuseppe di Pasquale - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4706 — Data: 31 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bertini Adriana fu Raffaele – Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 – Data 28 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Ciannavei Nazzareno fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 394 — Data 2 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Santillo Angelina fu Michele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 479 — Data 2 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Damiano Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 480 — Data: 2 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Damiano Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 356 — Data 31 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellini Francesco fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 135.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 307 — Data: 2 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Messina Giuseppe fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 13.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(6332)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il sig. Antonio Pastore fu Alessandro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza).

2. Il sig. Giuseppe Iannece di Vito Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino);

3. Il sig. Giuseppe Valente fu Alessandro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia).

4. Il sig. Mario D'Amico fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Jelsi (Campobasso).

5. Il sig. Nicola De Monte fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagnano Varano (Foggia).

6. Il sig. Aristide Francesco Ciriaco fu Torquato è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Maida (Catanzaro).

7. Il dott. Antonio De Bonis fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietragalla (Potenza).

8. Il sig. Raffaele D'Ambrosio fu Gaspare è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cassano Murge (Bari).

9. Il sig. Giuseppantonio Di Giulio fu Angelomaria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paglieta (Chieti).

10. Il sig. Angelo Raffaele Labella fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza).

11. Il prof. Gerardo Patarino fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banzi (Potenza).

12. Il sig. Placido Finizia fu Serafino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sepino (Campobasso).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(6319)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento ordinario di sette tenenti in servizio permanente del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimico-farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 404, che estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 98413/12106 del 6 dicembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente di sette tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimico-farmacisti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali in servizio permanente e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi arma o servizio, nonchè gli altri cittadini italiani che siano in possesso del titolo di studio specificato nel successivo art. 3 e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. Tale limite è comprensivo di tutte le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali); esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del corpo o Ente cui il concorrente è in forza.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita;

b) grado ricoperto;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) l'indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali). Entro il suddetto termine gli aspiranti dovranno, altresì, presentare allo stesso Ente di cui al comma precedente del presente articolo i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) debitamente legalizzato;

3) certificato del casellario giudiziale, in carta da bollo da lire 200 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) rilasciato dall'ufficio del casellario presso il tribunale del luogo di nascita del concorrente e debitamente legalizzato. Per i cittadini italiani nati all'estero detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma;

4) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 100 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale;

5) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 100 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

6) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata).

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende. Se trovasi all'estero dalla autorità diplomatica o consolare;

7) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione della professione di farmacista.

In luogo dei diplomi originali summenzionati, possono essere prodotte copie notarili di essi, redatte in carte da bollo e legalizzate dal presidente del tribunale o dal pretore.

Il concorrente, qualora non si trovi in possesso dei diplomi originali di abilitazione, può produrre, in sua vece, un certificato della competente Università in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione.

E' valido il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale di farmacista e di chimico rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni;

8) certificato della segreteria della competente Università in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in chimica e in farmacia;

9) certificato della segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato può essere omesso soltanto nel caso in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui al terzo comma del precedente numero sette);

10) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse produrre.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6).

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della difesa-Esercito deve riguardare solo gli originali dei titoli di studio.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è ri-

chiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità, tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le vigenti disposizioni sul bollo, con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni o vidimazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei profughi, dei decorati al valor militare o al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

c) i profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

d) i decorati al valore militare o di croce di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani, legalizzato dal prefetto;

f) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del padre del concorrente dell'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il mod. 69 su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente dalla Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma o dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

Art. 5.

Le autorità riceventi, accetteranno le sole domande presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

In calce ad ogni domanda, le suddette autorità, con apposita dichiarazione, dovranno far risultare esplicitamente, la data sotto la quale tale domanda ed i relativi documenti vengono presentati, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali, Divisione reclutamento), le domande con gli annessi documenti, mano a mano che vengono presentati, esprimendo il motivato parere.

Con le domande le autorità riceventi faranno pervenire, altresì, al Ministero della difesa-Esercito:

a) il libretto o cartella personale aggiornati con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale o sottufficiale dell'Esercito o delle altre Forze armate;

b) copia aggiornata dello stato di servizio se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa, ovvero certificato d'esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri (redatte sull'apposito modello 1138 e sottoscritte da un ufficiale della Arma) sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia; se il concorrente è ammogliato anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia;

e) una dichiarazione di visita medico collegiale dalla quale risulti, in modo esplicito, se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato. Tale visita sarà effettuata da apposita Commissione costituita dal direttore dell'Ospedale militare competente per territorio, presidente (per l'ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente delegato dal direttore) e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

Nella visita su accennata, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a diventare ufficiali in servizio permanente e che, come tali, debbono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Il limite minimo di statura è fissato senza eccezione alcuna, in metri 1,60.

La Commissione sanitaria dovrà inoltre accertare che i candidati abbiano il visus uguale all'unità in un occhio almeno e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle 5 diottrie se ipermetropico e, se astigmatico, dovrà essere di tale grado che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori, rispettivamente, alle 5 e alle 3 diottrie. Per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 5 metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi alla parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

La Commissione, eseguiti tutti gli esami prescritti, dovrà pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità o meno del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Il giudizio sarà comunicato, seduta stante, agli interessati e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'Ente che lo ha richiesto. In caso di non accettazione, l'aspirante, munito del verbale e dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna alla Direzione dell'Ospedale militare di Cagliari), per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente membri, con la esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un collegio medico presieduto dal capo servizio sanitario per la Somalia.

I concorrenti che nelle visite suindicate venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senza altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla dichiarazione di visita medica;

f) richiesta di certificato generale mod. 44.

Per i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *f*).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali Divisione reclutamento).

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso i candidati che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento in servizio permanente.

Art. 8.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di giorni 60, prescritto dal menzionato art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni 90.

Per tali concorrenti, i documenti indicati al n. 3) terzo comma; possono essere prodotti in patria dai familiari o da persona incaricata che li dovranno presentare, o far pervenire, al Comando del distretto militare di residenza del concorrente.

I Comandi di distretto militare, ricevuti i documenti di cui all'art. 3, terzo comma, li trasmetteranno al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali, Divisione reclutamento) unitamente al mod. 44 e alle informazioni riservate dell'Arma dei carabinieri (mod. 1138).

Il Comando Corpo di sicurezza della Somalia accetterà dagli interessati la sola domanda priva di qualsiasi documento, purchè prodotta entro il termine stabilito dal presente articolo, apportando alla medesima l'annotazione di cui allo art. 4, secondo comma, ed inoltrandola, infine, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali Divisione reclutamento) unitamente ai documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stesso art. 4.

Art. 9.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel suddetto termine di 60 giorni, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i prescritti documenti. Per l'accertamento della idoneità fisica la competente autorità diplomatica o consolare delegherà due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere una dichiarazione di visita medica collegiale dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente sia idoneo, o meno, al servizio militare incondizionato. L'accertamento di cui sopra dovrà essere comprovato dai medici fiduciari tenendo presente le norme di cui alla lettera *e*) del precedente art. 5 ed il relativo verbale dovrà essere vistato dalla predetta autorità.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari, trasmetteranno immediatamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali, Divisione reclutamento) le domande presentate nel termine prescritto e i documenti annessi, nonchè il verbale di visita medico-collegiale di cui sopra e interesseranno le competenti autorità militari perchè provvedano alla diretta trasmissione al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali, Divisione reclutamento) dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*), *g*) del precedente art. 4.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno altresì, insieme con la domanda, le informazioni sulla condotta, moralità, condizione sociale del concorrente e della sua famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 11.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per lo svolgimento degli esami

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso sarà composta dal maggiore generale del servizio chimico farmacista (presidente) e da 4 ufficiali del servizio sanitario di grado non inferiore a maggiore (membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario civile del gruppo *A* del ruolo Amministrativo del Ministero della difesa-Esercito di grado non inferiore al nono.

Il presidente, i membri ed il segretario, nonchè i membri ed il segretario supplenti della Commissione giudicatrice saranno nominati dal Ministro per la difesa.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame, scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni, ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente quattro, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 5.

Per ottenere l'idoneità al concorso è necessario che i candidati riportino, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perdono il diritto di presentarsi alle altre.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunzianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Gli esami avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata e consisteranno nelle seguenti prove:

1) svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica o di chimica farmaceutica e tossicologia:

il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione, i candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore senza l'aiuto di libri e manoscritti;

2) prova pratica di analisi qualitativa, di un miscuglio formato da un numero complessivo di acidi e basi non superiore a dieci (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare manuali di chimica analitica o quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione;

3) prova orale (durata massima 40 minuti):

Discussione su argomenti di chimica-farmaceutica, bromatologia e farmacognosia.

Leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.

La prova scritta avrà inizio alle ore 8,30. I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 7,30 provvisti dell'occorrente per scrivere. La carta sarà provveduta dal Ministero della difesa-Esercito Direzione generale sanità militare.

Ogni foglio porterà il timbro della Direzione generale di sanità militare e la firma di almeno due membri della Commissione esaminatrice.

I lavori presentati su carta non timbrata e non firmata non saranno validi.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.

Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di almeno due membri della Commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilirà con speciale deliberazione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame decadendo da ogni diritto relativo al concorso.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse adottando, se necessario i relativi provvedimenti. A tale scopo due componenti almeno devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio con proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma, con l'indicazione dell'anno, del mese, giorno ed ora della consegna.

Tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno dei membri della Commissione esaminatrice e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere agli esami degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

La prova orale e quella pratica avranno luogo in Roma presso la sede che sarà comunicata ai candidati.

Art. 12.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel giornale militare ufficiale.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.

I vincitori saranno nominati tenenti in servizio permanente nel servizio sanitario, ruolo ufficiali chimico-farmacisti, con l'anzianità assoluta che sarà determinata dal decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Dopo la nomina, i tenenti chimico-farmacisti frequenteranno un corso presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di ottenere, a domanda, la cessazione dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1955
Registro n. 50, *foglio n.* 71. — MASSIMO

(6333)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di viceragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 7 aprile 1955.

Le prove scritte del suddetto concorso avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2, 3 e 4 febbraio 1956, alle ore 8.

(6352)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 24 giugno 1955, con il quale il dott. Niola Peppino di Giovanni Battista è stato dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Suelli;

Considerato che il predetto sanitario, avendo accettato la condotta medica di Cabras, deve considerarsi rinunciatario;

Vista la graduatoria di merito del concorso, e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopra citato, il dott. Casula Luciano di Ignazio è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Suelli.

Il sindaco del comune di Suelli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 30 novembre 1955

Il prefetto: CAPPUCCIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 18 maggio 1955, con il quale il dott. Faà Angelo di Gavino è stato dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Ballao;

Considerato che il predetto sanitario, avente accettato la condotta medica di Fluminimaggiore, deve considerarsi rinunciatario;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopra citato, il dott. Faedda Augusto fu Massimo è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Ballao.

Il sindaco di Ballao è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 30 novembre 1955

Il prefetto: CAPPUCCIO

(6310)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 3013 del 4 febbraio 1955, con il quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Rongione dott. Aurora — punti 251,50 su 300
2. Testa dott. Filippo — » 248,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e della provincia di Benevento.

Benevento, addì 23 novembre 1955

(6306) *Il prefetto*: SENA

PREFETTURA DI MESSINA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1947 e 1948.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20445.2.18298, del 6 febbraio 1951, col quale il vice prefetto dott. Pasquale Suriano, è stato nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1947 e 1948;

Considerato che il prefato funzionario è stato destinato ad altra sede e che occorre sostituirlo;

Veduto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Pasquale Suriano, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, il dott. Salvatore Ricceri.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio.

Messina, addì 23 novembre 1955

Il prefetto: Russo

(6302)

PREFETTURA DI PISTOIA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio 9 maggio 1955, n. 9862, con il quale sono stati banditi concorsi ai posti di medici, veterinari ed ostetriche condotti vacanti nella Provincia;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 12 ottobre 1955, n. 340/2/12355, col quale è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso all'unico posto vacante di veterinario condotto;

Considerato che il presidente di detta Commissione, vice prefetto dott. Raimondo Turco, è stato nel frattempo destinato ad altra sede e che è, pertanto, necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta

In sostituzione del viceprefetto dott. Raimondo Turco è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante di veterinario condotto il dott. Stanislao Migliorini, viceprefetto vicario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Pistoia.

Pistoia, addì 14 novembre 1955

Il prefetto: Iodice

(6230)

PREFETTURA DI PARMA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 2 aprile 1955, n. 340.2.53/8856, e successive modifiche, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Considerato che il vice prefetto vicario, dott. Santi Cappellani, presidente della Commissione in parola, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del dott. Santi Cappellani, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1953, il vice prefetto vicario dott. Carlo Casales.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Parma.

Parma, addì 24 novembre 1955

Il prefetto: Varino

(6267)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero, in data 13 maggio 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le sei condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Preso atto della lettera con cui il dott. Orazio Santini vincitore della 2ª condotta di Villaminozzo ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta 2ª condotta di Villaminozzo rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda d'ammissione al concorso;

Visto gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Il dott. Ferrari Franco è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Villaminozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 24 novembre 1955

Il prefetto: Nicosia

(6279)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.